CAMERA DEI DEPUTATI N. 3265

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ONNIS

Modifica agli articoli 30-*ter* e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

Presentata il 17 ottobre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 30-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, prevede la concessione di permessi-premio ai condannati che non risultano socialmente pericolosi e che hanno tenuto regolare condotta, manifestando durante la detenzione costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali.

La lettera *c)*, del quarto comma dell'articolo 30-*ter* della legge n. 354 del 1975 (quale risulta in seguito alle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203) prevede però che tali benefici possano essere concessi ai condannati alla reclusione per i delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della stessa legge solo dopo l'espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni.

Invece, i condannati alla reclusione per un tempo superiore a tre anni, per un delitto diverso da quelli contemplati dal citato articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975, potranno usufruire dei permessi premio dopo aver espiato almeno un quarto della pena (articolo 30-*ter*, quarto comma, lettera *b)*, della legge n. 354 del 1975).

La previsione dell'articolo 30-*ter*, quarto comma, lettera *c)*, della legge n. 354 del 1975 è dunque assai più rigorosa di quella contenuta sotto la lettera *b)* dello stesso articolo.

Tale maggiore severità appare, in astratto, senz'altro condivisibile, vista la

peculiare gravità dei delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975: ad esempio, l'associazione a delinquere di tipo mafioso (articolo 416-*bis* del codice penale), il sequestro di persona a scopo di estorsione (articolo 630 del codice penale), l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), non soltanto meritano una congrua risposta sanzionatoria, ma altresì impongono il ricorso a particolari modalità e cautele nel trattamento penitenziario.

Queste considerazioni, generalmente valide, sembrano meno convincenti con riguardo a talune forme di manifestazione del delitto di omicidio doloso (articolo 575 del codice penale), che pure figura nel contesto del citato articolo 4-*bis*.

In particolare, quando nella sentenza di condanna per il reato previsto dall'articolo 575 del codice penale siano state riconosciute le circostanze attenuanti di cui agli articoli 62, primo comma, numeri 1, 2 o 6, 114 o 116, secondo comma, del codice penale, l'esecuzione della pena dovrebbe essere disciplinata in modo più favorevole e più mite rispetto al reato semplice, assecondando così l'esigenza di individualizzare il trattamento sanzionatorio non solo nella determinazione della pena, ma anche durante la sottoposizione al regime penitenziario. Tali circostanze, infatti, per la loro stessa essenza sfumano la gravità dell'omicidio, perché incidono in misura determinante sull'elemento soggettivo e sulla complessiva valutazione del comportamento tenuto dal reo, anche successivamente alla realizzazione dell'illecito.

Con la presente proposta di legge si vorrebbe dunque introdurre la possibilità di concedere i permessi premio ai condannati alla reclusione per il reato di cui all'articolo 575 del codice penale, attenuato ai sensi dell'articolo 62, primo comma, numeri 1, 2 o 6, dell'articolo 114 o dell'articolo 116, secondo comma, del codice penale, dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena, piuttosto che di metà della stessa come attualmente previsto.

Questa disposizione dovrebbe applicarsi anche quando il risarcimento del danno (articolo 62, primo comma, numero 6, del codice penale) sia intervenuto successivamente alla sentenza di condanna, per incoraggiare il reo alla riparazione.

Quanto si è detto a proposito dei permessi premio deve valere anche per la semilibertà, che costituisce una particolare misura alternativa alla detenzione.

Infatti, l'articolo 50, comma 2, della legge n. 354 del 1975, dopo aver chiarito che, fuori dei casi di cui al comma 1 del citato articolo, il condannato potrà essere ammesso alla semilibertà solo dopo aver espiato almeno metà della pena, soggiunge che tale misura alternativa potrà essere concessa al condannato per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della stessa legge solo dopo l'espiazione di almeno due terzi della pena.

Per le ragioni già illustrate, si propone la modifica dell'articolo 50, comma 2, della legge n. 354 del 1975, al fine di consentire l'applicazione del regime di semilibertà in favore dei condannati per il reato di cui all'articolo 575 del codice penale, attenuato ai sensi degli articoli 62, primo comma, numeri 1, 2 o 6, 114 o 116, secondo comma, del codice penale, dopo l'avvenuta espiazione di almeno metà della pena.

Le norme delle quali si auspica l'approvazione non indeboliranno la difesa sociale contro il crimine, né vanificheranno l'esigenza di applicare effettivamente la pena irrogata dal giudice. Infatti, il più favorevole trattamento che, nella fase di esecuzione della pena, si vorrebbe riservare a talune, limitatissime fattispecie di omicidio, riguarderebbe soltanto le ipotesi attenuate da una delle circostanze già richiamate, che impongono l'individualizzazione del regime penitenziario. La modifica proposta, dunque, non solo è suggerita da elementari considerazioni di giustizia e di equità, ma sembra diretta e necessaria conseguenza del principio costituzionale che assegna alle pene la finalità rieducativa.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La lettera *c)* del quarto comma, dell'articolo 30-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« *c)* nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis*, dopo l'espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni. Tuttavia, nei confronti dei condannati alla reclusione per il delitto di cui all'articolo 575 del codice penale, ai quali sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dagli articoli 62, primo comma, numeri 1), 2) e 6), anche qualora il risarcimento del danno sia intervenuto dopo la sentenza di condanna, 114 e 116, secondo comma, del codice penale, si applica la disposizione di cui alla lettera *b)* ».

ART. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis*, di almeno due terzi di essa. Il condannato alla reclusione per il delitto di cui all'articolo 575 del codice penale, al quale sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dagli articoli 62, primo comma, numeri 1), 2) e 6), 114 e 116, secondo comma, del codice penale, può essere ammesso al regime di semilibertà dopo l'espiazione di almeno metà

della pena. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 47, se i risultati dell'osservazione di cui al comma 2 dello stesso articolo non legittimano l'affidamento in prova al servizio sociale ma possono essere valutati favorevolmente in base ai criteri indicati nel comma 4 del presente articolo, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis* può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di metà della pena ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3265
Lire 500